



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE E REGOLAMENTO

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di * **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PESSIONE DOTTOR MATTEO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 3/CC del 30/03/2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE E REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11 in data 28/04/2016, avente ad oggetto: approvazione del regolamento e determinazione aliquota addizionale ipef comunale anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 08.04.2014, con la quale venivano approvate le aliquote per l'Addizionale Comunale IRPEF dell'anno 2014, come di seguito riportato:

- 0,60% per scaglione di Reddito fino a € 15.000,00
- 0,65% per scaglione di reddito da € 15.001,00 a € 28.000,00
- 0,70% per scaglione di reddito da € 28.001,00 a € 55.000,00
- 0,75% per scaglione di reddito da € 55.001,00 a € 75.000,00
- 0,80% per scaglione di reddito oltre a € 75.001,00

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

RITENUTO di procedere, in relazione alle esigenze finanziarie del comune, alla sostanziale conferma delle prescrizioni per l'anno 2016 anche per l'anno 2017;

RICHIAMATO il D.Lgs.n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n.133 del 06.08.2008;

RICHIAMATO il D.L. n.225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni in Legge n.10 del 26.02.2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON N.9 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 8 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento, allegato alla presente, e le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF che per l'anno 2017, come riassunto di seguito:

- 0,60% per scaglione di Reddito fino a € 15.000,00
- 0,65% per scaglione di reddito da € 15.001,00 a € 28.000,00
- 0,70% per scaglione di reddito da € 28.001,00 a € 55.000,00
- 0,75% per scaglione di reddito da € 55.001,00 a € 75.000,00
- 0,80% per scaglione di reddito oltre a € 75.001,00
-

2. di DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N.9 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 8 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: PESSIONE Dottor Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: DR. VITO MARIO BURGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VITO MARIO BURGIO

“REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2017”

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell’addizionale comunale di cui al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, all’oggetto “ Istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n°449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16.08.1998, n.191 e ss.mm.ii..
2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D. Lgs.360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.
3. Sono infine recepite le disposizioni previste, dall’art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Art. 2 NUOVO – Applicazione dell’aliquota con integrazioni

1. l’addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per scaglioni di reddito in modo progressivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 ss.mm.ii.;
2. Si conferma per il corrente anno, una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad € 8.000,00, in caso di superamento del reddito, l’imposta è dovuta sull’intero ammontare del reddito.

Art. 3 – Determinazione dell’aliquota

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono essere ridotte o azzerate qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell’Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili.
2. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell’aliquota stessa.
3. Per l’anno 2012 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito:

0,60% per scaglione di reddito sino a	€ 15.000,00		
0,65% per scaglione di reddito da	€ 15.001,00	a	€ 28.000,00
0,70% per scaglione di reddito da	€ 28.001,00	a	€ 55.000,00
0,75% per scaglione di reddito da	€ 55.001,00	a	€ 75.000,00
0,80% per scaglione di reddito oltre a	€ 75.001,00		

Art. 4 – Funzionario responsabile

1. Al controllo dell’esatta e puntuale applicazione dell’addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’addizionale stessa previsti dalla legge (art.1 commi dal 158 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell’Ente.

Art. 5 – Efficacia

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nei rispetti delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art.6 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 7 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento all'articolo 1, commi 142 e 143, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), al dall'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nonché al regolamento Generale sulle Entrate del Comune. Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.